

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo unico versamenti e riscossione è stato predisposto in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente decreto legislativo è, quindi, approvato il testo unico versamenti e riscossione, attinente alla disciplina delle modalità di esazione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Il testo unico versamenti e riscossione persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell'area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal Legislatore per il riassetto delle predette disposizioni mediante l'adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

In tale ottica, le disposizioni vigenti relative alla riscossione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione, il testo unico versamenti e riscossione è strutturato in base all'ordinario *iter* di acquisizione delle entrate riportando *in primis* la disciplina dei versamenti diretti e relativi rimborsi con successiva esposizione della disciplina della riscossione coattiva.



Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'art. 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.

D'altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente ("*...secondo la procedura di cui all'articolo 1*"), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400/1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;

b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. art. 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17- bis;

c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17 bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, "l'adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l'attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all'articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici".

D'altronde, il testo unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all'interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi

aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il provvedimento, inoltre, rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. 15/09/2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo del secondo semestre 2024, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del DPCM 169 del 2017.

Il presente testo unico è composto di **241 articoli** suddivisi in **9 Titoli**.

Il **Titolo I** reca la normativa in materia di versamenti diretti e compensazione.

Il **Titolo II** attiene alla disciplina della riscossione delle imposte sui redditi mediante il sistema della ritenuta e degli acconti di imposta.

Il **Titolo III** raccoglie le disposizioni in materia di rimborso delle eccedenze di versamento.

Nel **Titolo IV** sono confluite le previsioni normative relative alla riscossione mediante lo strumento del ruolo e della cartella di pagamento.

Nel **Titolo V** sono contenute le disposizioni in materia di recupero coattivo delle imposte.

Il **Titolo VI** è dedicato alla disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell'agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione

Il **Titolo VII** contiene le previsioni normative che estendono alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l'utilizzo del ruolo ai fini della riscossione richiamando, a tal fine, la specifica disciplina in materia di riscossione delle imposte sul reddito e specificandone i limiti di compatibilità.

Nel **Titolo VIII** è dedicato all'attività di riscossione internazionale disciplinata dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 emanato in attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Il **Titolo IX** contiene la disciplina di coordinamento e abrogativa delle disposizioni confluite nel presente testo unico.

Al testo unico sono annessi i seguenti allegati:

- **Allegato A** che individua le forme societarie che devono rivestire i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea al fine di beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 55 del testo unico;
- **Allegato B** individua le imposte sui redditi applicate nei paesi dell'Unione europea ivi individuati ai fini della fruizione dell'esenzione di cui all'articolo 55 del testo unico.
- **Allegato C** concernenti le norme di interpretazione autentica delle disposizioni ricondotte nella proposta di testo unico.



Il **Titolo I** del testo unico, che raccoglie negli **articoli da 1 a 32**, la normativa concernente la modalità di versamento unitario delle entrate pubbliche tramite delega di pagamento agli intermediari convenzionati, con facoltà di compensazione, è suddiviso in **quattro Capi** concernenti:

- **Capo I**, “Disposizioni generali”;
- **Capo II**, “Versamento unitario e compensazione”;
- **Capo III**, “Versamento di particolari entrate”;
- **Capo IV**, “Disposizioni in materia di interessi per la riscossione dei tributi indiretti”.

Si riportano, in ordine cronologico, le disposizioni normative convogliate nel Titolo I ad integrazione e completamento della disciplina attinente al versamento delle entrate tributarie di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, estrapolate da distinte ed ulteriori fonti legislative:

- articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- articolo 28-*quinquies* e 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37;
- articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- articolo 2, comma 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- articolo 35, comma 6-*ter* e articolo 37, commi 11-*bis*, 49, 49-*bis*, 49-*ter*, 49-*quater*, e 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- articolo 32-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- articolo 1, commi 778, 779 e 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- articoli 17 e 18, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.



I primi due articoli del testo unico, che compongono il **Capo I**, rappresentano disposizioni di carattere generale atte ad individuare i soggetti tenuti all'esecuzione degli obblighi di versamento delle imposte.

L'**articolo 1**, che prende spunto dall'articolo 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito, indica, in generale, i soggetti obbligati al versamento dei tributi: il contribuente, il sostituto d'imposta, responsabile d'imposta nonché l'amministrazione pubblica laddove fa riferimento alla ritenuta diretta.

L'**articolo 2** recepisce le definizioni del sostituto e del responsabile di imposta di cui all'articolo 64 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **Capo II** che raccoglie gli articoli dal 3 al 19, sono state trasfuse principalmente le disposizioni contenute negli articoli dal 17 al 23 e quelle di cui agli articoli 27 e 28 del Capo III "*Disposizioni in materia di riscossione*" del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*").

Nell'**articolo 3** è confluita la disciplina contenuta nell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 in materia di versamento unitario delle imposte, contributi e premi assicurativi nonché delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali, con facoltà di compensazione dei crediti vantati nei confronti dei medesimi soggetti come modificata dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio per il 2024). Al riguardo, non sono state trasfuse le previsioni di cui al comma 2, lett. h-*bis* e lett. h-*ter* del citato articolo 17 D.Lgs. n. 241 del 1997 in quanto aventi ad oggetto, rispettivamente, una disciplina di carattere transitorio, ormai superata, attinente al versamento del saldo per l'anno 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, e il versamento del credito di imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto della L. 14 novembre 2016, n. 220 che ha revisionato la normativa delle agevolazioni per il settore cinematografico.

Nell'ultimo comma (comma 11) è confluita la previsione di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che individua il limite massimo dei crediti d'imposta e contributi compensabili come da ultimo stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in 2 milioni di euro.

L'**articolo 4** recepisce la disposizione di cui all'articolo 32-*ter* decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che estende l'utilizzo del modello di versamento "F24 enti pubblici" - originariamente in uso per il versamento dell'imposta



regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali da parte degli enti pubblici e delle amministrazioni centrali dello Stato - anche per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

Nell'**articolo 5** è stata trasfusa la disciplina in materia di esecuzione dei versamenti mediante compensazione contenuta in distinte disposizioni normative (articolo 2, comma 10-*bis*, D.L. n. 203 del 2005; articolo 11, comma 2, D.L. 66 del 2014; articolo 37, commi 49, 49-*bis*, 49-*ter*, 49-*quater* e 49-*quinquies* D.L. n. 223 del 2006; articolo 10, comma 7, D.L. n. 78 del 2009 e articolo 1, comma 574, legge n. 147 del 2013), con particolare riferimento all'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, al sistema di controllo delle deleghe di pagamento per la verifica del corretto utilizzo dei crediti opposti in compensazione e al divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo e carichi affidati all'agente della riscossione di importo superiore a 100.000 euro come da modifiche apportate dalla legge n. 213 del 2023 (legge di Bilancio per il 2024).

Al comma 2 è stata indicata la corretta decorrenza del 1° luglio 2024 della disposizione. Infatti, il comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel modificare l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha modificato la lettera a) e abrogato la lettera b), ma ha ommesso di modificare la decorrenza del 1° ottobre 2014 prevista all'inizio del medesimo comma 2 e riferita alla previgente disciplina. La decorrenza al 1° ottobre 2014 è in contrasto con l'entrata in vigore della modifica prevista dal successivo comma 96 al 1° luglio 2024. Inoltre, la modifica non può né deve avere effetti retroattivi (sulle deleghe F24 contenenti una compensazione presentate dal 1° ottobre 2014 con modalità diverse dai servizi telematici dell'Agenzia).

Al comma 8 è stato operato il coordinamento tra l'art. 10, comma 7, D.L. n. 78 del 2009 e l'art. 1, comma 574, legge n. 147 del 2013 in materia di visto di conformità della dichiarazione ai fini della compensazione, integrando la disposizione con il riferimento anche all'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale o infrannuale.

L'**articolo 6** recepisce la disciplina di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte in presenza di iscrizioni a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.

Nell'**articolo 7** è confluita la disciplina di cui all'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 241 del 1997 in materia di versamento delle ritenute con divieto di compensazioni in caso di appalti e subappalti con applicazione del regime del *reverse charge* ai fini del contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera. Nel medesimo articolo è confluita la disposizione di cui



all'articolo 35, comma 6-ter, D.L. n. 223 del 2006, aggiornando il valore limite della compensazione all'importo di euro 2.000.000 stabilito dall'articolo 1, comma 72, della 30 dicembre 2021, n. 234.

L'**articolo 8** contempla le disposizioni in materia di termini di versamento di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 241 del 1997.

L'**articolo 9** recepisce la disciplina in materia di versamento tramite delega di pagamento agli intermediari convenzionati, banche e Poste italiane S.p.A., di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 241 del 1997, appositamente integrata con la previsione di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, attinente all'utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati nonché con la previsione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, in materia di versamenti all'agente della riscossione.

Nell'**articolo 10** è confluita la disciplina sui pagamenti rateali di imposte e contributi di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo cui "La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ritenute alla fonte) che è stato recepito nel titolo II, capo II, della proposta di testo unico.

Stante la finalità ricognitiva del testo unico, in tale titolo II, capo II, sono state sistematizzate altre disposizioni concernenti le ritenute alla fonte non contenute nel d.P.R. n. 600 del 1973.

La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi degli articoli 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, commi 1 e 2, 45, 46, commi da 1 a 6, 49, commi da 1 a 8, 51, 52, commi da 1 a 3, 54, 56, 57, commi da 1 a 2, 58, 59".

L'**articolo 11** riproduce la norma di cui all'articolo 37, comma 11-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla sospensione degli adempimenti fiscali e versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

L'**articolo 12** recepisce l'articolo 21 del D.Lgs. n. 241 del 1997 in materia di adempimenti degli intermediari convenzionati attinenti alla rendicontazione e al versamento delle somme rimosse mediante delega di pagamento.

Nell'**articolo 13** è confluita la norma di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 241 del 1997 relativa all'attribuzione, da parte di un'apposita struttura di gestione, delle somme rimosse ai vari enti destinatari per gli importi a ciascuno spettante.

L'**articolo 14** recepisce la disposizione in materia di pagamenti con mezzi diversi dal contante contenuta nell'articolo 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997.



L'**articolo 15** riproduce l'articolo 1, comma 778, legge 28 dicembre 2015, n. 208, che consente il pagamento di tributi e contributi a mezzo compensazione con crediti per spese, diritti e onorari di avvocato entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

Nell'**articolo 16** è stata trasfusa la disciplina della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario di cui all'articolo 28-*quinquies* del d.P.R. n. 602 del 1973. Si tratta di un intervento di ricollocazione della norma che è stata estrapolata dalla disciplina della riscossione mediante ruolo nell'ambito della quale è collocata all'interno del Capo II, Titolo I, del citato d.P.R. n. 602 del 1973. La ricollocazione nell'ambito della disciplina dei versamenti è parsa opportuna tenuto conto che trattasi di disposizione relativa al pagamento mediante compensazione di somme non ancora iscritte a ruolo o affidate all'agente della riscossione.

La norma è stata inoltre oggetto di interventi di aggiornamento atti ad adeguarne il contenuto alle modifiche normative succedutesi nel tempo. In particolare, sono stati aggiornati i rinvii contenuti nella prima parte del comma 1 alle norme relative agli istituti definatori e deflativi del contenzioso:

- in ordine alla conciliazione giudiziale, è stato operato il rinvio non solo all'articolo 48 D.Lgs. n. 546 del 1992 ma anche ai successivi articoli 48-*bis* e 48-*bis*1 relativi alla conciliazione in udienza e alla conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributari (confluiti negli articoli 99, 100 e 101 del testo unico giustizia tributaria);
- sono stati eliminati i riferimenti all'articolo 5, comma 1-*bis*; all'art. 5-*bis* e all'articolo 11, comma 1-*bis* del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in quanto trattasi di disposizioni abrogate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, contestualmente, è stato inserito il rinvio alla nuova previsione dell'articolo 5-*quater* in materia di definizione dei processi verbali di constatazione introdotta dal D.Lgs. n. 13 del 2024;
- è stato eliminato il riferimento all'istituto del reclamo-mediazione per effetto dell'abrogazione dell'articolo 17-*bis* D.Lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

L'**articolo 17** recepisce l'articolo 28-*sexies* d.P.R. n. 602 del 1973 introdotto dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, che ha dato attuazione alla delega fiscale in materia di sanzioni tributarie. Detto articolo disciplina la compensazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati.



L'**articolo 18** riproduce il contenuto dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 241 del 1997 che istituisce un comitato di indirizzo per promuovere iniziative in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti dichiarativi.

Nell'**articolo 19** è confluita la norma di cui all'articolo 28 D.Lgs. n. 241 del 1997 che estende il sistema dei versamenti unitari e della compensazione anche agli enti previdenziali. Il contenuto della norma è stato aggiornato eliminando i rinvii all'ENPALS - soppresso dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214 - e all' dell'INPDAI - soppresso dall'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con effetto dal 1° gennaio 2003 - le cui funzioni sono attualmente svolte dall'INPS ed eliminando l'ultimo comma in quanto ha esaurito la propria efficacia.

Negli **articoli da 20 a 28** sono trasfuse le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (recante "*Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari*") relativo alla disciplina della riscossione di alcune tipologie di entrate pubbliche.

Con particolare riferimento agli articoli 21 e 24 si è proceduto ad aggiornare il riferimento alle tasse per i servizi ipotecari e catastali in luogo di tasse ipotecarie coerentemente a quanto disposto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Con particolare riferimento all'articolo 25, comma 5, concernente l'approvazione dei modelli di versamento è stato sostituito il riferimento al decreto del Ministro per le finanze con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, alla luce dell'attuale prassi coerente al passaggio di competenze all'Agenzia delle entrate per effetto del d. lgs. n. 300/1999.

Negli **articoli da 29 a 31** sono confluite le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (recante "*Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari*") in materia di computo degli interessi per tardivo pagamento dei tributi indiretti. Non è invece stato riportato l'articolo 4 della citata legge ai sensi del quale gli interessi sono dovuti anche in presenza di sanzioni in quanto non più coerente con il contesto normativo. Con l'eliminazione del sistema delle soprattasse in favore dello Stato con funzione sostitutiva degli interessi è venuta meno, di fatto, l'esigenza della richiamata previsione.

Il Titolo II si compone di **tre Capi**:

- **Capo I**, "Ritenuta diretta"
- **Capo II**, "Ritenuta alla fonte"



- **Capo III**, “Acconti delle imposte sui redditi”

In particolare, sono state trasfuse le disposizioni contenute negli articoli da 23 a 30 del Titolo III “Ritenute alla fonte” del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), appositamente integrate con la disciplina contenuta in distinte ed ulteriori fonti normative che di seguito si riportano in ordine cronologico; di tali norme è stata proposta una riorganizzazione per Sezioni in funzione della natura del reddito tassato, operando una razionalizzazione della disciplina della tassazione dei redditi di capitale.

- articoli 2 e 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249;
- articolo 27-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;
- articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 1983, n. 649;
- articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
- articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
- articoli da 1 a 9 e articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- articolo 7, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
- articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- articolo 11, commi 3, 4 e 4-*bis* e articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47;
- articolo 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quinq*ues e 2-*sexies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
- articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49;
- articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- articolo 23, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;



- articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- articolo 32, comma 9-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;
- articolo 13, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
- articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio n. 18;
- articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;
- articolo 7 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.

Nel Titolo II è confluita altresì la disciplina degli acconti di imposta rielaborata tenendo conto delle successive modifiche medio tempore intervenute e delle diverse disposizioni in materia, di seguito individuate ed elencate in ordine cronologico:

- articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97;
- articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
- articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1997 n. 30;
- articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;
- articoli 12-*quinquies*, commi 3 e 4; del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;
- articolo 11, comma 151, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il **Capo I** è composto dal solo **articolo 32** che recepisce l'articolo 2 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 e afferma il principio della riserva di legge per il pagamento delle imposte attraverso ritenuta diretta.

Il **Capo II**, come già anticipato, racchiude la disciplina delle ritenute alla fonte ed è suddiviso in **quattro Sezioni**.

L'**articolo 33** recepisce l'articolo 8 d.P.R. n. 602 del 1973 che disciplina i termini per i versamenti diretti.

Al comma 1 è stato eliminato il riferimento specifico al concessionario e alla tesoreria provinciale dello Stato in quanto il sistema dei versamenti diretti delle imposte è stato disciplinato *ex novo* dal D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel medesimo comma 1 è stata riportata la previsione di cui al D.Lgs. n.1 del 2024 riguardante il diverso termine per il pagamento del dovuto, con riferimento alle ritenute di cui agli *ex* articoli 25 e 25 bis d.P.R. 600 del 1973, in caso di importo da versare inferiore a euro 100.

Al comma 1 è stato inoltre eliminato il n. 3) in quanto il contenuto è da intendersi superato dall'art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001.

Il termine per i versamenti diretti è stato individuato dall'art. 18 D.Lgs. n. 241 del 1997 che anch'esso originariamente prevedeva il giorno 15; per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 422 del 1998 il giorno è stato poi fissato all'attuale 16 del mese.

Al comma 1, il n. 5-*bis* è stato eliminato in quanto l'articolo 98 d.P.R. n. 917 del 1986 che disciplinava la ritenuta richiamata dall'articolo 27 comma 3-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 33, lett. l), L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Tenendo conto che il contenuto dell'articolo 3 d.P.R. n. 602 del 1973 non è stato riprodotto nel TU, per assicurare la conformità della norma alla disciplina vigente, al comma 1 del presente articolo del TU, il n. 2) e il n. 3) risultano riformulati riprendendo la locuzione contenuta nell'articolo 3, secondo comma, rispettivamente, lett. e) e lett. d) cui si fa rinvio nel testo attualmente vigente.

L'ultimo comma non è stato riportato in quanto con la privatizzazione dell'ente Poste italiane, la società è soggetta agli ordinari termini per i versamenti delle ritenute.

La **Sezione I** racchiude la disciplina delle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e su altri proventi**. Nel dettaglio, tale Sezione recepisce gli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 25-*ter*, 25-*quater*, 28, 29 e 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, cui si aggiungono diverse disposizioni che integrano la disciplina del pagamento delle imposte per la specifica tipologia di redditi e proventi indicati nel titolo della Sezione.

L'**articolo 34** recepisce l'articolo 23 d.P.R. n. 600 del 1973 riguardante la disciplina delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

L'**articolo 35** recepisce l'articolo 24 d.P.R. n. 600 del 1973 riguardante la disciplina delle ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L'**articolo 36** recepisce l'articolo 7 D.L. n. 73 del 2024 e che disciplina l'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

L'**articolo 37** recepisce le disposizioni in materia di imposizione sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto.

Considerato che le disposizioni del capo III del d.lgs. n. 241 del 1997, sono state ricondotte nel capo II del titolo I della proposta di testo unico, l'articolo 37, comma 2, ultimo periodo è formulato nei seguenti termini: "*Si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del presente testo unico*".



Stante la finalità ricognitiva del testo unico, in tale capo II, titolo I sono state sistematizzate altre disposizioni concernenti i versamenti e le compensazioni non contenute nel capo III del d.lgs. n. 241 del 1997 nei termini che seguono: si applicano gli articoli 3 commi da 1 a 3 e da 5 a 10, 7 commi da 1 a 8, 8, 9 commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 19”.

L'**articolo 38**, che recepisce l'articolo 76 legge n. 413 del 1991 riguardante il regime delle ritenute sulle rendite corrisposte in Italia da parte della Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS).

L'**articolo 39** recepisce l'articolo 25 d.P.R. n. 600 del 1973 riguardante la disciplina delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.

L'**articolo 40** recepisce l'articolo 25-*bis* d.P.R. n. 600 del 1973 riguardante la disciplina delle ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

L'**articolo 41** recepisce l'articolo 25-*ter* d.P.R. n. 600 del 1973 riguardante la disciplina delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

L'**articolo 42**, che recepisce l'articolo 25 D.L. n. 78 del 2010, che regola le ritenute sui bonifici relativi a spese con diritto a deduzioni o detrazioni di imposta. Si segnala che la norma è aggiornata alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 88 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per il 2024), che ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2024, l'aumento della ritenuta applicabile dall'originaria misura dell'8% all'11%.

L'**articolo 43** recepisce l'articolo 25-*quater* d.P.R. n. 600 del 1973 riguardante la disciplina delle ritenute sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi.

L'**articolo 44** recepisce l'articolo 28 d.P.R. n. 600 del 1973, integrato delle disposizioni contenute negli articoli 28 d.P.R. n. 600 del 1973, 27-*bis* D.L. n. 786 del 1981, 8, comma 9, legge n. 887 del 1984 e 12, comma 1, D.Lgs. n. 36 del 2021, norme che disciplinano le ritenute sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.

L'**articolo 45** recepisce l'articolo 29 d.P.R. n. 600 del 1973 riguardante la disciplina delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

L'**articolo 46** recepisce l'articolo 30 d.P.R. n. 600 del 1973, integrato delle disposizioni contenute negli articoli 5 D.L. n. 417 del 1991 e 14, comma 2-*quater* D.L. n. 215 del 2023, riguardanti la disciplina delle ritenute sui premi e sulle vincite.

L'**articolo 47** recepisce l'articolo 25 legge n. 133 del 1999, che detta disposizioni generali per le ritenute su redditi diversi.



L'**articolo 48**, che recepisce l'articolo 21, comma 15, legge n. 449 del 1997, riguardante le ritenute su pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento.

La **Sezione II** riguarda la disciplina delle **ritenute sui redditi di capitale**. Il *corpus* principale della Sezione è rappresentato dagli articoli 26, 26-*bis*, 26-*ter*, 26-*quater*, 27, 27-*bis* e 27-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973, integrati da ulteriori disposizioni introdotte dal legislatore negli anni per disciplinare il regime fiscale su prodotti finanziari non contemplati nel citato d.P.R. 600 del 1973.

L'**articolo 49** recepisce l'articolo 26 d.P.R. n. 600 del 1973, integrato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 1, D.L. n. 512 del 1983 e 1, comma 44, legge n. 205 del 2017 riguardanti la disciplina delle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie o da proventi derivanti da conti correnti o depositi. L'aliquota di tassazione dei redditi di capitale è stata indicata nell'attuale misura del 26% come stabilito ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 1° luglio 2014.

L'**articolo 50** recepisce gli articoli 35 D.L. n. 46 del 1976, 7, comma 12, D.L. n. 323 del 1996 e 5 D.L. n. 282 del 2004, che integrano la disciplina del versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi.

L'**articolo 51** recepisce l'articolo 26-*bis* d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone l'esenzione dalle imposte sui redditi per i soggetti non residenti.

L'**articolo 52** recepisce l'articolo 26-*ter* d.P.R. n. 600 del 1973, integrato dagli articoli 14, comma 1-*bis*, D.Lgs. n. 47 del 2000 e 2, comma 23, del D.L. n. 138 del 2011, norme che disciplinano il regime fiscale dei redditi di capitale di cui alla lettera *g-quater* e *g-quinquies* dall'articolo 44 del TUIR, ovvero derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione nonché da rendimenti di prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 erogate in forma periodica e da rendite vitalizie aventi funzione previdenziale.

È stata aggiornata l'aliquota di tassazione dei suddetti redditi fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 a decorrere 1° luglio 2014. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, l'aliquota del 26% si applica sulla parte dei redditi derivanti dai contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014 e maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

L'**articolo 53** recepisce gli articoli 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*, D.L. n. 209 del 2002, che riportano disposizioni in materia di imposta sulle riserve matematiche e di imposta sul valore dei contratti assicurativi.



L'articolo 54 recepisce l'articolo 26-*quater* d.P.R. n. 600 del 1973, integrato delle disposizioni dell'articolo 23 commi 2 e 3 D.L. n. 98 del 2011, avente ad oggetto le disposizioni che istituiscono l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

Al comma 3 dell'articolo in esame non è stato riportato il numero 1) della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 26-*quater* d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto rinvia all'articolo 98 TUIR che è stato abrogato dall'art. 1, comma 33, lett. l), L. 24 dicembre 2007, n. 244.

È stata aggiornata l'aliquota di tassazione dei suddetti redditi fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 a decorrere 1° luglio 2014.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 66 del 2014, l'aliquota del 26% non si applica agli interessi di cui al comma 8-*bis* dell'art. 26-*quater* d.P.R. n. 600 del 1973 confluito nel comma 9 del dell'articolo 54 del testo unico.

Alla lettera *b*) del comma 9 dell'articolo 54 (che recepisce il comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* d.P.R. 600 del 1973) sono aggiunte le disposizioni dell'articolo 23, comma 3, del D.L. n. 98 del 2011, riguardanti la misura dell'imposta di registro da applicarsi all'atto di garanzia disciplinato nel presente articolo.

L'articolo 55 include gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 11-*bis* D.L. n. 512 del 1983, riguardanti la disciplina delle ritenute sugli interessi e sui proventi dei cosiddetti "*titoli atipici*".

L'articolo 56 recepisce l'articolo 27 d.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina le ritenute sui dividendi. È stata aggiornata l'aliquota di tassazione dei suddetti redditi fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 a decorrere 1° luglio 2014 Il comma 3-*bis* non è stato inserito nel corpo del presente articolo in quanto non più attuale per effetto dell'abrogazione dell'articolo 98 ad opera dell'art. 1, comma 33, lett. l), L. 24 dicembre 2007, n. 244.

L'articolo 57 recepisce l'articolo 27-*bis* d.P.R. n. 600 del 1973, integrato delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 49 del 2007, riguardante il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.

Al comma 1 non è riportato il riferimento all'*ex* comma 3-*bis* dell'art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto non più attuale per effetto dell'abrogazione dell'articolo 98 ad opera dell'art. 1, comma 33, lett. l), L. 24 dicembre 2007, n. 244.

È stato aggiornato il riferimento alla Direttiva 90/435/CEE, citata al comma 1 lett. *a*) dell'articolo 27-*bis* d.P.R. n. 600 del 1973 rifiuta nella Direttiva 2011/96/UE.



L'**articolo 58** recepisce l'articolo 27-ter d.P.R. n. 600 del 1973 riguardante il regime fiscale per le *Azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.* .

È stato aggiornato il riferimento normativo alla legge 19 giugno 1986, n. 289, recante "*Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.a."* citata al comma 2 in quanto abrogata e sostituita dall'art. 214, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*".

La **Sezione III** (articoli da 59 a 62) contiene la disciplina per i **proventi da partecipazione agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)**.

L'**articolo 59** recepisce l'articolo 26-quinquies d.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici.

L'**articolo 60** riproduce l'articolo 10-ter legge n. 77 del 1983, che reca disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero.

L'**articolo 61** recepisce l'articolo 13, commi da 2 a 7, D.Lgs. n. 44 del 2014, che regola il regime fiscale dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri.

Si segnala che, al comma 6 del presente articolo (che recepisce il comma 7 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 44 del 2014), non è stato riportato il riferimento al comma 3 dell'articolo 68 TUIR in quanto abrogato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'**articolo 62** recepisce l'articolo 32, comma 9-bis, D.L. n. 83 del 2012 e disciplina i casi di esclusione dall'applicazione della ritenuta alla fonte su interessi e proventi corrisposti a OICR.

La **Sezione IV** include il contenuto del D.Lgs. n. 239 del 1996, che apportava "*Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati*".

L'**articolo 63** riproduce l'articolo 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996, che introduce una deroga al regime ordinario di tassazione per interessi e proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie.

L'**articolo 64** recepisce l'articolo 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, che disciplina l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti.

Al comma 1, è stata aggiornata l'aliquota di tassazione dei suddetti redditi fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 a decorrere 1° luglio 2014. Tuttavia, l'articolo 3, comma 2, del citato D.L. n. 66 del 2014, prevede deroghe all'aumento dell'aliquota - tra le altre - per le



obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del d.P.R. n. 601 del 1973. Al fine di recepire a sistema detta deroga, al comma 1, con riferimento alle obbligazioni da ultimo citate, è stata esplicitata l'aliquota nella misura del 12,50%.

L'**articolo 65** recepisce l'articolo 3 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e prevede l'istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva.

L'**articolo 66** recepisce l'articolo 4 del D.Lgs. n. 239 del 1996, che reca disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni.

L'**articolo 67** recepisce l'articolo 5 del D.Lgs. n. 239 del 1996, riguardante casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva.

L'**articolo 68** recepisce l'articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996, che regola il regime fiscale per i soggetti non residenti.

L'**articolo 69** recepisce l'articolo 7 del D.Lgs. n. 239 del 1996, che dispone la procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti.

L'**articolo 70** recepisce l'articolo 8 del D.Lgs. n. 239 del 1996, che disciplina gli obblighi di conservazione delle evidenze e di comunicazione all'Amministrazione finanziaria per le banche e le società di intermediazione mobiliare individuate nella presente Sezione.

L'**articolo 71** recepisce l'articolo 9 del D.Lgs. n. 239 del 1996, riguardante gli intermediari non residenti.

L'**articolo 72** recepisce l'articolo 11 del D.Lgs. n. 239 del 1996 riguardante "Altre disposizioni" non disciplinate dai restanti articoli dello stesso Decreto.

Il Capo III, disciplina gli "Acconti delle imposte sui redditi".

L'**articolo 73** individua i soggetti tenuti al pagamento degli acconti e le modalità di determinazione della sua misura. L'articolo in esame recepisce gli articoli 1, legge n. 97 del 1977, 11, commi da 18 a 21, D.L. n. 76 del 2013, 58, D.L. n. 124 del 2019, 2, comma 5, D.L. n. 133 del 2013 e 1, comma 51, legge n. 213 del 2023.

Viene riportata anche la disciplina degli acconti in caso di dichiarazione congiunta cui fa rinvio l'articolo 1, legge n. 97 del 1977 (ora confluito al comma 2 dell'articolo 74 del presente testo unico), richiamando l'articolo 17, comma 1, della legge n. 114 del 1977 che pur abrogata dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, è stata tuttavia successivamente prevista dall'art. 16, comma 4, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

L'**articolo 74** recepisce l'articolo 1, comma 3, D.L. n. 669 del 1996 e disciplina la determinazione dell'acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata.

L'**articolo 75** recepisce gli articoli 2, legge n. 97 del 1977 e 4, D.L. n. 69 del 1989 riguardanti le disposizioni relative ai casi di eccedenza o di

irregolarità nel versamento. La normativa è stata oggetto di riscrittura al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche intervenute per effetto del D.L. n. 69 del 1989 che ha tracciato una nuova disciplina degli acconti e delle cause di non punibilità, incompatibile con quella recata dalla legge n. 97 del 1977 precedente, e quindi tacitamente abrogativa della medesima (*cf.* circolare 7 aprile 2000, n. 12/28098).

Riguardo all'art. 4, comma 2, D.L. n. 69 del 1989 esso viene riportato senza il riferimento agli interessi stante l'abrogazione del comma 1 che a sua volta richiamava la disposizione che prevedeva gli interessi anch'essa abrogata.

Non essendo più attuale il riferimento all'articolo 78 della legge n. 413 del 1991 è stato indicato il rinvio agli articoli da 32 a 40 del d.lgs. n. 241 del 1997 che saranno ricondotti nel T.U. adempimenti e accertamento.

Il **Titolo III** attiene alla disciplina delle modalità di erogazione delle eccedenze di versamento con integrazione di ulteriori disposizioni attinenti alla materia dei rimborsi presenti in altre fonti normative che di seguito si riportano in ordine cronologico:

- articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- articolo 30 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- articolo 37, comma 50, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 24.
- articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Il presente titolo si compone di **due Capi**:

- **Capo I**, "Imposte sui redditi"
- **Capo II**, "Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi".

Il **Capo I** riporta sostanzialmente le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 44-*bis* d.P.R. n. 602 del 1973 (eccetto l'articolo 39 in materia di sospensione confluito nell'apposito Capo II del Titolo IV) relativi alla disciplina dei rimborsi in materia di imposte sui redditi, in gran parte applicate anche all'IVA e alle altre imposte indirette.

Il Capo I si apre con l'**articolo 76** che recepisce l'articolo 37 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di rimborso delle ritenute dirette.

L'**articolo 77** riproduce l'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ai fini del rimborso dei versamenti diretti.



L'**articolo 78** ha ad oggetto le disposizioni di cui all'articolo 41 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di rimborso d'ufficio.

Nell'**articolo 79** è confluita la previsione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di rimborso del credito Irpef in caso di separazione legale o divorzio.

L'**articolo 80** recepisce l'articolo 42 del d.P.R. n. 602 del 1973 relativo all'esecuzione del rimborso delle somme iscritte a ruolo tramite l'agente della riscossione.

L'**articolo 81** riproduce la disciplina di cui all'articolo 42-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di esecuzione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, con meri interventi di attualizzazione della norma.

L'**articolo 82** recepisce la disciplina contenuta nell'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di conto fiscale la cui operatività - alla luce dell'evoluzione normativa - è, oggi, circoscritta alla gestione dei rimborsi di imposta. Sono pertanto state recepite le sole disposizioni ancora coerenti rispetto all'attuale assetto normativo. La disciplina del conto fiscale è stata inoltre integrata con le previsioni di cui all'articolo 1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che hanno attribuito la competenza al pagamento dei rimborsi in conto fiscale direttamente all'Agenzia delle entrate tramite la Struttura di gestione in luogo degli agenti della riscossione.

L'**articolo 83** riproduce le disposizioni di cui all'articolo 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di recupero delle somme erroneamente rimborsate.

Gli **articoli 84 e 85** recepiscono le previsioni di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 44-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di debenza degli interessi sulle somme oggetto di rimborso.

Nell'**articolo 86** è confluita la disciplina in materia di cessione dei crediti di imposta di cui all'articolo 43-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973.

L'**articolo 87** recepisce le disposizioni di cui all'articolo 43-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di cessione nell'ambito del gruppo delle eccedenze di imposte sui redditi, integrata con la previsione di cui all'articolo 2, comma 3-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ai sensi del quale la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo, in caso cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo non determina l'inefficacia della cessione fermo restando l'applicazione della sanzioni di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.

Nel **Capo II** sono trasfuse le disposizioni in materia di interessi sui rimborsi. In particolare, nell'**articolo 88** è confluita la previsione di cui



all'articolo 37, comma 50, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 24, in materia di divieto di anatocismo.

Nell'**articolo 89** viene riprodotta la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 in materia di computo degli interessi sui tributi indiretti la cui decorrenza è indicata nella domanda di rimborso del contribuente. Tuttavia, mentre per le richieste evase in via amministrativa la decorrenza appare giustificata, non può altrettanto dirsi per la decorrenza degli interessi relativi a pretese disconosciute in via giudiziale relativamente alle quali il testo unico giustizia tributaria prevede all'articolo 125, comma 4, che il rimborso sia eseguito d'ufficio. La disposizione è stata pertanto oggetto di adeguamento indicando quale termine di decorrenza degli interessi dovuti a seguito di sentenza, la data del versamento dell'imposta.

Il **Titolo IV** recepisce la disciplina contenuta nel Capo II "Riscossione mediante ruoli" del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 avente ad oggetto le norme in ordine alla formazione ed efficacia del titolo esecutivo funzionale alla riscossione forzosa dei tributi erariali (fatte salve, per esigenze di coerenza sistematica, le norme in materia di rimborso, confluite nell'apposito Titolo III del presente testo unico e degli articoli 28-*bis*, 28-*quinquies* e 28-*sexies* in materia di pagamenti a mezzo compensazione, confluiti nel Titoli I).

Il presente Titolo si compone di **due Capi**:

- **Capo I**, "Ruolo e cartella di pagamento"
- **Capo II**, "Sospensione della riscossione"

Lo strumento del ruolo e della connessa cartella di pagamento per la riscossione coattiva dei tributi è stato affiancato - per effetto della previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - dall'accertamento esecutivo che ha natura di atto impositivo e di intimazione ad adempiere e che, per effetto delle modifiche di cui al decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 in attuazione della delega fiscale in materia di riordino del sistema di riscossione, sarà progressivamente esteso a tutti gli atti impositivi aventi ad oggetto i tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate diversi dalle imposte sui redditi, IRAP ed IVA. Il ruolo e la cartella di pagamento permangono per le sole ipotesi di debiti tributari originati dal controllo delle dichiarazioni dei redditi.

Al riguardo, tuttavia, l'integrazione della disciplina di cui all'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, nell'ambito del presente testo unico avrebbe richiesto un intervento manipolativo della norma non compatibile con la finalità ricognitiva e di organizzazione delle norme per settori omogenei. Considerato pertanto che l'esecutività dell'atto impositivo rappresenta una qualità intrinseca dell'atto impositivo stesso da cui l'idoneità all'utilizzo ai



fini della riscossione forzosa in luogo dell'iscrizione a ruolo, si è ritenuto opportuno che la relativa disciplina confluisse integralmente nel testo unico adempimenti e accertamento nell'ambito delle disposizioni attinenti alle modalità di espletamento dell'attività di controllo sostanziale.

Nell'**articolo 90**, che introduce il **Capo I**, sono confluite le disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto le definizioni di "Ufficio", "agente della riscossione", "quota", "ambito" e "ruolo" contenute nell'articolo 10 del d.P.R. n. 602 del 1973 e nell'articolo 1 del D.Lgs. n. 112 del 1999. In tal caso, con riferimento alla definizione di "Ufficio" si è reso necessario differenziare adeguatamente il significato da attribuire alla parola "*ufficio*" nell'ambito dei diversi Titoli del TU. Ciò, in considerazione che della circostanza che nei titoli IV, V, VI e VII del TU sono contenute, in materia di riscossione mediante ruolo, sia disposizioni (provenienti dal DPR n. 602/1973) che incidono sui soli carichi affidati a AdER dall'Agenzia delle entrate, sia disposizioni (provenienti dal Capo II del D.Lgs. n. 46/1999 e dal D.Lgs. n. 112/1999), che interessano anche i carichi affidati alla stessa AdER da soggetti diversi dall'Agenzia delle entrate, sia, infine, disposizioni (ad es., gli artt. 132 e 163 del TU) ai fini della cui applicazione per "*ufficio*" dell'Agenzia delle entrate deve intendersi l'ufficio cui la legge demanda specifiche funzioni di natura tributaria.

L'**articolo 91** recepisce l'art. 11 del d.P.R. n. 602 del 1973 in ordine all'oggetto del ruolo.

L'**articolo 92** riproduce l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 in merito al contenuto e alla formazione del ruolo. Non è stato tuttavia recepito il comma 4-*bis* che dispone in ordine alla non impugnabilità del ruolo in quanto detta previsione è stata trasposta nel testo unico giustizia tributaria.

L'**articolo 93**, in materia di importo minimo iscrivibile a ruolo, consegue alla rielaborazione del disposto dell'articolo 12-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973 per effetto dell'articolo 3 del D.L. n. 16 del 2012 che ne ha integrato il contenuto specificando che l'importo è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi ed elevando la soglia minima da euro 10,33 (ventimila lire) ad euro 30.

Gli **articoli da 94 a 110** - salvo che per esigenze di attualizzazione di riferimenti normativi o denominazioni di organi istituzionali - riproducono il contenuto degli articoli da 14 a 15-*ter* e degli articoli da 20 a 28-*quater* del d.P.R. n. 602 del 1973. In particolare, trattasi delle norme in materia di iscrizione a ruolo a titolo definitivo e a titolo provvisorio in caso di accertamenti non definitivi; a titolo straordinario in caso di pericolo per la riscossione e per effetto di decadenza dalla rateazione dai pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo dell'Ufficio. Sono inoltre confluite le norme relative ai termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento e alle relative modalità di notifica nonché le norme attinenti alle modalità di pagamento, anche dilazionato, delle somme affidate all'agente della



riscossione (con riferimento alle quali si è, altresì, provveduto al recepimento delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 110 del 2024) ovvero tramite la procedura di cessione di beni culturali o mediante compensazione con crediti di imposta.

Nell'**articolo 111**, per identità di oggetto, sono confluite le previsioni contenute nell'articolo 29 del d.P.R. n. 602 del 1973 e nell'articolo 24 del D.Lgs. n. 112 del 1999 inerendo entrambe le disposizioni alle quietanze di pagamento rilasciate dall'agente della riscossione al contribuente.

Al comma 3, concernente l'approvazione del modello delle quietanze da rilasciare, è stato sostituito il riferimento al decreto del Ministero delle finanze con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, alla luce dell'attuale prassi coerente al passaggio di competenze all'Agenzia delle entrate per effetto del d. lgs. n. 300/1999.

Negli **articoli da 112 a 117** sono confluite integralmente le disposizioni contenute negli articoli da 30 a 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di responsabilità solidale.

Gli **articoli da 118 a 121** costituiscono il **Capo II** che raccoglie la disciplina della sospensione della riscossione riproducendo, in particolare, in due distinte sezioni, gli articoli 39 e 19-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di sospensione amministrativa (ordinaria e per situazioni eccezionali) e la disciplina di cui all'articolo 1, commi 537-542, legge n. 228 del 2012 in materia di sospensione legale della riscossione.

Il **Titolo V** recepisce le disposizioni contenute nel Titolo II "Riscossione coattiva" del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 avente ad oggetto la disciplina delle attività finalizzate al recupero forzoso della pretesa tributaria.

Si compone di quattro Capi:

- **Capo I**, "Disposizioni generali"
- **Capo II**, "Espropriazione forzata"
- **Capo III**, "Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati"
- **Capo IV**, "Procedure concorsuali"

Il Titolo V comprende gli **articoli da 122 a 173** che riproducono le disposizioni di cui agli articoli da 45 a 90 del citato d.P.R. n. 602 del 1973 che disciplinano i presupposti, le condizioni e le modalità di attivazione delle azioni cautelari (ipoteca e fermo amministrativo dei beni mobili registrati) ed esecutive a tutela della pretesa erariale ad opera dell'agente della riscossione (pignoramenti mobiliari ed immobiliari e le insinuazioni nelle procedure concorsuali di crisi di impresa) con l'integrazione di alcune previsioni contenute in altri testi normativi che di seguito si riportano in ordine cronologico:



- articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- articolo 7, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- articolo 7, comma 2, lett.) gg-octies, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;
- articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- articolo 1, comma 611, lett. e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Si illustrano, di seguito, le sole disposizioni normative il cui contenuto è stato oggetto di integrazione con le previsioni normative innanzi elencate.

Nell'**articolo 124** relativo alla disciplina delle copie, certificati e atti soggetti a registrazione applicata all'agente della riscossione sono confluite le previsioni contenute nell'articolo 47-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e 66 del D.Lgs. n. 112 del 1999.

L'**articolo 127** in materia di espropriazione forzata riproduce il contenuto dell'articolo 49 del d.P.R. n. 602 del 1973 integrato con le previsioni dell'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 che prevede un termine dilatorio di 120 giorni per l'inizio dell'esecuzione forzata in caso di debiti di importo inferiore a mille euro, termine decorrente dall'invio di un'apposita comunicazione del dettaglio del debito; nonché delle previsioni dell'articolo 20, comma 7-ter, legge n. 44 del 1999 che dispone l'inesigibilità, nell'ambito delle procedure esecutive attivate dall'agente della riscossione, delle sanzioni a carico del soggetto vittima di estorsione o usura.

Con riguardo all'articolo 128 che recepisce l'articolo 50 d.P.R. n. 602 del 1973, rubricato "Termine per l'inizio dell'esecuzione", è stato aggiornato il comma 3 concernente l'approvazione del modello di avviso che contiene l'intimazione ad adempiere, sostituendo il riferimento al decreto del Ministero delle finanze con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, alla luce dell'attuale prassi coerente al passaggio di competenze all'Agenzia delle entrate per effetto del d. lgs. n. 300/1999.

Nell'**articolo 129** è stata recepita, a completamento della normativa delle misure cautelari, la norma di cui all'articolo 27, comma 7, D.L. 185 del 2008 in ordine alla persistente efficacia delle misure cautelari (ipoteche e sequestri) adottate dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate anche a favore dell'agente della riscossione a seguito dell'affidamento del carico.

Nell'**articolo 159** in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati è confluito l'articolo 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 integrato con ulteriori disposizioni a completamento della disciplina: articolo 1, comma 611, lett. e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di diritto al rimborso spese in favore dell'agente della riscossione e articolo 7, comma 2, lett.) gg-octies, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni,

dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, in ordine alla gratuità della cancellazione del fermo per il contribuente.

Il **Titolo VI** è dedicato alla disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell'agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, attualmente contenuta nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Nel presente testo unico sono confluite esclusivamente le disposizioni attinenti alla gestione operativa del servizio in quanto le norme istitutive e organizzative dell'agente della riscossione, attualmente ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, si ritengono parte integrante della disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione finanziaria che esula dall'attività di codificazione cui è finalizzata l'attività ricognitiva ai sensi della citata legge delega.

Al riguardo, lo specifico assetto organizzativo del servizio di riscossione ha comportato il superamento di numerose disposizioni che disciplinavano i rapporti interni tra ente creditore e soggetti operanti, allora, in regime di concessione.

È stata quindi proposta l'abrogazione di diverse norme tra le quali quelle attinenti all'originaria disciplina organizzativa del soggetto incaricato dell'attività riscossiva e alle violazioni formali oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il presente titolo si compone di cinque Capi:

- **Capo I**, "Oneri di funzionamento e discarico per inesigibilità"
- **Capo II**, "Adempimenti contabili"
- **Capo III**, "Accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento"
- **Capo IV**, "Adempimenti e obblighi dell'agente della riscossione";
- **Capo V**, "Personale addetto alle attività di riscossione"

L'**articolo 174**, che introduce il **Capo I**, recepisce la disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione già contenuta nell'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999. Il comma 5) fa salvezza delle norme transitorie in materia di oneri di riscossione inerenti alla disciplina vigente sino al 31 dicembre 2021, di cui agli articoli da 16 a 20 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234.

Nell'**articolo 175** è confluita la disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

Nell'**articolo 176** è confluita la disciplina contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 inerente al discarico. Tale disciplina del discarico era contenuta negli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, abrogati dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. La disposizione in esame introduce, a decorrere dal 2025, un



meccanismo di discarico automatico nel caso di mancata riscossione entro cinque anni dall'affidamento (comma 1).

L'**articolo 177** recepisce la disciplina contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, che esclude temporaneamente dal discarico automatico le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 al verificarsi di determinate condizioni, e pone in capo a quest'ultimo l'obbligo di darne evidenziazione separata nei flussi informativi trasmessi all'ente creditore.

L'**articolo 178** riproduce la disciplina contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, relativa al riaffidamento dei carichi. La citata disposizione contiene la disciplina delle modalità attraverso cui gli enti titolari dei crediti possono gestire la riscossione coattiva dei propri crediti sino a loro prescrizione prevedendo la facoltà di: a) gestirli in proprio; b) affidarli a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica; c) riaffidarli all'Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore.

Nell'**articolo 179** è stata trasfusa la disciplina contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, relativa all'attività di controllo che il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti creditori possono compiere per verificare la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione rispetto alla pianificazione annuale delle attività nonché agli adempimenti specificamente imposti dalla legge. La citata disposizione disciplina i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di controllo, nonché i termini, le modalità e le cause della notifica dell'atto di contestazione all'agente della riscossione da parte dell'ente creditore e le modalità di definizione della controversia da parte dell'agente della riscossione.

Gli **articoli 180 e 182** recepiscono la disciplina dettata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, relativa al trattamento delle quote non rimosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 in avanti, per la verifica, ai fini del discarico, della conformità dell'attività di recupero da parte dell'agente della riscossione.

L'**articolo 183** riproduce la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 684 e 685, legge n. 190 del 2014 inerenti alle modalità per l'erogazione dei



rimborsi all'agente della riscossione a fronte delle spese sostenute per le procedure esecutive.

L'**articolo 184** introduce il **Capo II** riguardante la disciplina degli adempimenti contabili. La disposizione in esame recepisce la disciplina contenuta nell'articolo 22 D.Lgs. n. 112 del 1999, nell'articolo 9 D.Lgs. n. 237 del 1997 e nell'articolo 42, comma *7-novies*, D.L. n. 207 del 2008 relativa ai termini di riversamento delle somme riscosse.

L'**articolo 185** contiene la disciplina prevista dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 112 del 1999 e dall'articolo 13 D.Lgs. n. 237 del 1997 sull'obbligo di contabilizzazione. La disposizione definisce gli adempimenti degli uffici e dell'agente della riscossione in ordine allo svolgimento dei controlli della Tesoreria dello Stato ed alla resa delle contabilità.

L'**articolo 186** recepisce la disciplina prevista dall'articolo 25 D.Lgs. n. 112 del 1999 relativa al conto giudiziale. La disposizione fissa i termini entro cui l'agente della riscossione deve procedere a rendere per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244.

L'**articolo 187** riprende la disciplina contenuta nell'articolo 26 D.Lgs. n. 112 del 1999 inerente al rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite. La disposizione definisce i termini e le modalità con cui l'agente della riscossione effettua il rimborso delle somme all'avente diritto.

L'**articolo 188** introduce il **Capo III** riguardante l'accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e il relativo trattamento. La disposizione sostituisce l'articolo 3, comma 29, D.L. n. 203 del 2005 relativo al trattamento di dati personali da parte dell'allora Riscossione S.p.A. e società dalla stessa partecipate che, a tali fini, per l'attività esercitata, erano equiparate ai soggetti pubblici. La disposizione normativa è stata sostanzialmente riformulata in virtù della mutata natura giuridica del soggetto che svolge il servizio di riscossione nazionale dei tributi, attualmente ente pubblico economico, con conseguente recepimento delle previsioni contenute negli articoli *2-ter*, *2-sexies* e *2-octies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), nonché nell'articolo 9, paragrafi 1, e 2, lettera g), del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati personali al fine di consentire all'agente della riscossione l'accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di interesse pubblico ad esso affidate.

L'**articolo 189** recepisce la disciplina prevista dall'articolo 18 D.Lgs. n. 112 del 1999, dall'articolo 35, commi da 25 a *26-bis* D.L. n. 223 del 2006 e dall'articolo 3, comma 3, D.L. 193 del 2016 riguardante l'accesso ai dati. La disposizione prevede che l'agente della riscossione possa accedere a tutti i dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo. La norma in esame



prevede altresì che l'agente della riscossione operi nel rispetto delle indicazioni fornite agli interessati nell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

L'articolo 190 introduce il **Capo IV** riguardante gli adempimenti e gli obblighi dell'agente della riscossione. La disposizione riprende la disciplina contenuta nell'articolo 35 D.Lgs. n. 112 del 1999 riguardante il segreto d'ufficio che grava in capo all'agente della riscossione ed ai terzi di cui esso si avvale l'esercizio della sua attività. La norma richiama, inoltre, la previsione contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativamente alla responsabilità nel trattamento dei dati.

L'articolo 191 recepisce la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 attinente agli adempimenti dell'agente della riscossione relativi alla notificazione della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione del credito; all'espletamento delle attività di recupero coattivo in conformità alla pianificazione annuale risultante dalla Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate nonché alla trasmissione dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure attivate e le riscossioni relative al mese precedente.

L'articolo 192 recepisce la disciplina prevista dall'articolo 37 D.Lgs. n. 112 del 1999 in merito alla conservazione degli atti. La norma prevede che l'agente della riscossione è tenuto a conservare i ruoli e gli altri atti di gestione fino alla data del discarico. Al comma 2 è stato sostituito il riferimento al decreto del Ministero delle finanze con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, alla luce dell'attuale prassi coerente al passaggio di competenze all'Agenzia delle entrate per effetto del d. lgs. n. 300/1999.

L'articolo 193 recepisce la disciplina contenuta nell'articolo 39 D.Lgs. n. 112 del 1999 inerente alla chiamata in causa dell'ente creditore per le liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi. La disposizione prevede che l'agente sia tenuto a chiamare in causa l'ente creditore interessato, in caso contrario risponde delle conseguenze della lite.

L'articolo 194 recepisce la disciplina contenuta nell'articolo 5-*octies* D.L. n. 146 del 2021 sulle modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione, da effettuarsi mediante l'accredito delle somme dovute sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario.



L'articolo 195 richiama la disciplina contenuta nell'articolo 40 D.Lgs. n. 112 del 1999 sulla determinazione dei giorni festivi. La norma stabilisce che nello svolgimento del servizio nazionale di riscossione la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.

L'articolo 196 introduce il **Capo V** riguardante il personale addetto alle attività di riscossione. La disposizione riprende la disciplina dettata dall'articolo 41 D.Lgs. n. 112 del 1999 inerente alla rappresentanza dell'agente della riscossione. Con riferimento alla rappresentanza nei procedimenti relativi alla dichiarazione tardiva di credito nelle procedure concorsuali, si è provveduto ad aggiornare il richiamo all'articolo 101 L.F. contenuto nella norma originaria con la corrispondente norma dell'attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Nell'articolo 197 è stata trasfusa la disciplina riguardante le modalità di nomina e revoca degli ufficiali della riscossione, contenuta nell'articolo 42 D.Lgs. n. 112 del 1999 di cui è stato aggiornato il contenuto.

L'articolo 198 recepisce la disciplina dettata dall'articolo 43 D.Lgs. n. 112 del 1999 relativa alle funzioni degli ufficiali della riscossione. La previgente normativa limitava l'operatività degli ufficiali ai comuni compresi nell'ambito del concessionario che li aveva nominati. La disposizione è stata aggiornata a seguito del superamento della disciplina previgente e dell'attribuzione all'Agenzia delle entrate-Riscossione della funzione di riscossione su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 199 recepisce la disciplina dettata dall'articolo 44 D.Lgs. n. 112 del 1999 riguardante il registro cronologico e bollettario. La disposizione stabilisce l'obbligo per l'ufficiale della riscossione di annotare in un apposito registro in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, nonché di rilasciare da apposito bollettario quietanza per ogni pagamento ricevuto. Ai commi 1 e 2 è stato sostituito il riferimento al decreto ministeriale e al decreto del Ministero delle finanze con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, alla luce dell'attuale prassi coerente al passaggio di competenze all'Agenzia delle entrate per effetto del d. lgs. n. 300/1999.

Gli articoli 200 , 201 recepiscono la disciplina dettata rispettivamente dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 112 del 1999 inerente alla nomina e alle funzioni dei messi notificatori, e dall'articolo 70 D.Lgs. n. 112 del 1999 sulla potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome per la disciplina del servizio di riscossione.

Nella proposta di testo unico non sono state ricondotte le disposizioni di cui al capo IV, rubricato "Sanzioni", del d.lgs. n. 112 del 1999, alla luce del nuovo assetto del sistema della riscossione. Al riguardo, si osserva che l'art. 2 del decreto legislativo n.112 del 1999 prevedeva che il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo fosse articolato in ambiti



territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni, ossia a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire.

L'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n.112 del 1999 attribuiva al Ministero delle finanze la vigilanza sui concessionari della riscossione e conferiva all'amministrazione finanziaria il potere di effettuare controlli nei confronti dei medesimi concessionari. Il potere sanzionatorio conferito dagli artt. 46-56 (Capo IV) del D.Lgs. n. 112/1999 prima al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e poi dall'Agenzia delle entrate trovava il suo fondamento proprio nel richiamato articolo 5. Con la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e la riconduzione in mano pubblica del sistema di riscossione fu espressamente prevista la disapplicazione dell'articolo 5. (Cfr. comma 32 dell'art. 3 del DL n. 203/2005, con inevitabile, conseguente abrogazione implicita, delle norme sanzionatorie contenute nel Capo IV del D.Lgs. n. 112/1999, applicabili, ai sensi del richiamato art. 46 del D.Lgs. n. 112 del 1999, alle violazioni commesse dai concessionari.). Infatti, con il citato DL n. 203/2005, prima e con il DL n. 193/2016, poi, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, è stato attribuito all'Agenzia delle entrate ed è ora svolto dall'Ente pubblico economico ad essa strumentale, ossia dall'Agenzia delle entrate riscossione.

Nel **Titolo VII** è confluita la disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 *“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”* che estende alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l'utilizzo del ruolo ai fini della riscossione sia coattiva che spontanea.

Nell'**articolo 202** è trasfusa la disposizione contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo 46 del 1999 che individua le pubbliche entrate riscuotibili mediante ruolo.

L'**articolo 203** riporta la disposizione di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che prevede l'applicazione della disciplina del ruolo, della cartella di pagamento e dell'espropriazione forzata contenuta nei titoli IV e V del presente testo unico per tutte le entrate rimosse mediante ruolo. Considerato che le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, sono state sistematizzate in parti diversi della proposta di T.U., sono state indicate le specifiche disposizioni.

Nell'**articolo 204** è riprodotta la disposizione di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che stabilisce le modalità per la regolamentazione della riscossione di entrate erariali di modesta entità diverse da quelle tributarie. La previsione è stata integrata con l'inserimento di un apposito comma a fini di coordinamento con la disposizione di cui all'articolo 94 del presente testo unico che recepisce l'articolo 3, comma 10, del D.L. 2



marzo 2012, n. 16, in materia di importo minimo iscrivibile a ruolo, senza tuttavia riprodurre il richiamo ai *crediti relativi ai tributi erariali e regionali* per esigenze di ordine sistematico. Nell'articolo 202 viene quindi specificato che l'articolo 94 si applica esclusivamente alle entrate tributarie erariali e alle entrate tributarie regionali.

L'**articolo 205** riporta la previsione di cui all'articolo 18-*bis* del D.Lgs. n. 46 del 1999 che stabilisce che le disposizioni che impongono l'indicazione della data di esecutività del ruolo tra gli elementi da indicare nel ruolo e da riportare nella cartella di pagamento siano applicabili alle sole entrate per le quali è previsto un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo.

L'**articolo 206** riproduce la previsione di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che individua tra le disposizioni che regolano la riscossione mediante ruolo, quelle applicabili alle sole imposte sui redditi. Nel recepire tale disposizione sono stati eliminati i richiami normativi ormai desueti per effetto dell'estensione delle relative disposizioni anche ad altre entrate tributarie erariali.

Nell'**articolo 207** è confluita la previsione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che individua le disposizioni relative all'iscrizione a ruolo straordinario, agli interessi in sede di iscrizione a ruolo e al pagamento mediante cessione di beni culturali tra quelle applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato.

Nell'**articolo 208** è riportata la disposizione di cui all'articolo 20-*bis* del D.Lgs. n. 46 del 1999 che estende l'ambito di applicazione della compensazione volontaria di cui all'articolo 110 del presente testo unico (ex articolo 28-*ter* d.P.R. n. 602 del 1973) a tutte le entrate tributarie amministrate dall'Agenzia delle entrate nonché a quelle gestite dagli altri enti che si avvalgono del servizio nazionale di riscossione per il recupero dei propri crediti.

L'**articolo 209** recepisce il contenuto dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999 in ordine ai presupposti dell'iscrizione a ruolo.

Nell'**articolo 210** è contenuta, con gli adeguamenti derivanti dall'evoluzione normativa, la disposizione dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che per l'attuazione della normativa per il recupero delle entrate diverse dalle imposte sui redditi stabilisce che debba farsi ricorso all'adozione dei medesimi decreti o provvedimenti previsti dalla disciplina generale per la riscossione delle imposte erariali.

L'**articolo 211** recepisce la disposizione di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che estende all'IVA la disciplina dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e dei termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento prevista originariamente per le sole imposte sui redditi.

Gli **articoli 212, 213 e 215** riproducono le previsioni contenute, rispettivamente, negli articoli 24, 25 e 27 del D.Lgs. n. 46 del 1999 in materia

di iscrizione a ruolo, termini di decadenza e computo delle somme accessorie ai fini della riscossione dei crediti degli enti previdenziali.

Gli **articoli 214 e 216** riportano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 26 e 28 del D.Lgs. n. 46 del 1999 relativi all'applicabilità, alle entrate diverse dalle imposte sui redditi, della disciplina in materia di rateazione e sospensione amministrativa della riscossione.

Nell'**articolo 217** è inserita la previsione dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che regola le garanzie giurisdizionali per le entrate il cui contenzioso non è devoluto alle corti di giustizia tributarie.

Nell'**articolo 218** è confluita la previsione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che disciplina l'estinzione del procedimento di espropriazione immobiliare in caso di esito negativo del terzo incanto per le entrate diverse da quelle tributarie erariali. Per queste ultime si prevede invece la possibilità di assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi dell'articolo 169 del presente testo unico (ex articolo 85 d.P.R. n. 602 del 1973).

L'**articolo 219** riproduce la previsione dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che inibisce l'applicazione della disciplina dell'ammissione al passivo con riserva nelle procedure concorsuali laddove la giurisdizione per le somme iscritte a ruolo in contestazione sia devoluta al giudice ordinario.

L'**articolo 220** recepisce l'articolo 32 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che disciplina la riscossione spontanea a mezzo ruolo.

Nel **Titolo VIII** è confluita integralmente la disciplina in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea ai fini della riscossione dei crediti erariali di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, emanato in attuazione della direttiva 2010/24/UE.

Il **Titolo IX** "Disposizioni transitorie e finali" contiene la disciplina di coordinamento e abrogativa delle disposizioni confluite nel presente testo unico. In particolare, sentita la competente Agenzia delle entrate-Riscossione, in considerazione della circostanza che la disciplina dell'accertamento esecutivo, così come la disciplina degli atti impositivi degli enti previdenziali e degli enti locali per i quali viene curata l'attività di recupero coattivo dall'agente della riscossione, non è ricompresa nel presente testo unico, si è ritenuto opportuno formulare una disposizione di coordinamento che esplicitasse che i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati anche ai citati atti impositivi.

RELAZIONE TECNICA

La proposta di testo unico ha carattere compilativo e pertanto, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore versamenti e riscossione.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: Schema di Decreto legislativo, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione”.

Amministrazione proponente: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il testo unico versamenti e riscossione è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo a adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico in oggetto persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell’area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal Legislatore per il riassetto delle predette disposizioni mediante l’adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

In tale ottica, le disposizioni vigenti relative alla riscossione dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l’art. 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all’articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l’espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all’assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l’art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l’adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all’articolo 1) che non prescrive la preventiva acquisizione dell’avviso del Consiglio di Stato.



La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale.

A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il provvedimento è coerente con il programma di Governo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Attualmente, la disciplina generale attinente ai versamenti delle entrate tributarie è principalmente contenuta nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disciplina della riscossione delle imposte sui redditi mediante il sistema della ritenuta e degli acconti di imposta è contenuta rispettivamente negli articoli da 23 a 30 del Titolo III "Ritenute alla fonte" del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La disciplina della riscossione mediante ruoli è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 avente ad oggetto le norme in ordine alla formazione ed efficacia del titolo esecutivo funzionale alla riscossione forzata delle imposte sui redditi. Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 "*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337*" estende alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l'utilizzo del ruolo ai fini della riscossione sia coattiva che spontanea.

La disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell'agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione è contenuta nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Infine, la disciplina in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea ai fini della riscossione dei crediti erariali di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, emanato in attuazione della direttiva 2010/24/UE.

La proposta di testo unico raccoglie le disposizioni di settore presenti in altre fonti normative:

Legge 26 gennaio 1961, n. 29

Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

Articoli 1, 2, 3 e 5

Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249

Misure urgenti in materia tributaria.

Articolo 35

Legge 23 marzo 1977, n. 97

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.

Articoli 1 e 2

Decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891

Disposizioni urgenti in materia tributaria.

Articolo 3



Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51

Disposizioni in materia di finanza locale.
Articolo 27-*bis*

Legge 23 marzo 1983, n. 77

Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.
Articolo 10-*ter*

Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.
Articoli da 5 a 9
Articolo 10
Articolo 11 e 11-*bis*

Legge 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).
Articolo 8, comma 9
Articolo 10, quinto comma

Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.
Articolo 4, commi 2, 3 e 4

Legge 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Articolo 76
Articoli 78, commi da 27 a 38

Decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.
Articolo 5

Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Articoli da 1 a 9
Articolo 11



Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Articolo 7

Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1997 n. 30

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Articolo 1, comma 3

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Articolo 21, comma 15

Decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della L. 28 settembre 1998, n. 337.

Articolo 1

Legge 23 febbraio 1999, n. 44

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Articolo 20, comma 7-ter

Legge 13 maggio 1999, n. 133

Disposizione in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Articolo 25

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Articolo 11, comma 3, 4 4-bis

Articolo 14, comma 1-bis

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 34

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

Articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).



Articolo 25

Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

Articolo 5

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Articolo 2, comma 10-*bis*

Articolo 3, commi 29 e 41

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Articolo 35, comma 6-*ter* e commi da 25 a 26-*bis*

Articolo 37, comma 11-*bis*, 49, 49-*bis*, 49-*ter*, 49-*quater*, 49-*quinquies*, 50

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49

Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Articolo 2, comma 2

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Articolo 27, comma 7

Articolo 32-*ter*

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Articolo 42, comma 7-*novies*

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Articolo 10, comma 7

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Articolo 25

Articolo 31, comma 1

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Articolo 7, comma 2, lett *gg-octies*



Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Articolo 23, commi 2, 3 e 4

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Articolo 2, comma 23

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
Articolo 2, comma 3-*bis*
Articolo 3, commi 10 e 11

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Misure Urgenti per la crescita del Paese.
Articolo 32, comma 9-*bis*

Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
Articolo 1, commi da 537 a 544

Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99
Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
Articolo 11, commi da 18 a 21

Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5
Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
Articolo 2, comma 5

Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
Art. 1, comma 574 e comma 611, lett. e)

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44
Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 13, commi da 2 a 7

Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione



del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Articolo 11, comma 2

Legge 23 dicembre 2014 n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Articolo 1, commi 684 e 685

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Articolo 1, commi 778, 779 e 780

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Articolo 3, commi 1 e 3

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Articolo 1, commi 4-*bis* e 4-*ter*

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Articolo 1, comma 44.

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Articolo 58

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Articolo 12, comma 1

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Articolo 5-*octies*

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Articolo 1, comma 72



Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Articolo 1, commi 51 e 98

Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Articolo 14, comma 2-*quater*

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Articolo 9, comma 4

Articolo 17

Articolo 18, comma 1

Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

Articolo 7

Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110

Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Articolo 13, commi 2, 3 e 4

Articolo 16, commi 4 e 5

Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139

Razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall'IVA

Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174

Testo Unico dei Tributi Erariali Minori

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

In coerenza con un approccio compilativo, le disposizioni vigenti sopra richiamate sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. Dal punto di vista della tecnica di redazione, il testo unico in oggetto è strutturato in base all'ordinario iter di acquisizione delle entrate riportando in primis la disciplina dei versamenti diretti e relativi rimborsi con successiva esposizione della disciplina della riscossione coattiva.



Le integrazioni e modifiche operate alle norme raccolte rispondono principalmente a esigenze di coordinamento della normativa vigente di fonte primaria, mediante interventi necessari a seguito di modificazioni espresse, puntuali, apportate da leggi successive (novellazione formale e sostanziale).

Sono presenti tre allegati al testo unico (A, B, C) afferenti, rispettivamente: all'individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dalle imposte sugli interessi (A); ai canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro (B); all'elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all'interno del testo unico (C).

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi di cui all'articolo 118, primo comma della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate da norme di rango secondario. La finalità perseguita è di semplificare l'intellegibilità, razionalizzare e coordinare la disciplina di fonte primaria della materia, mediante la predisposizione di un testo unico compilativo contenente i principi generali relativi ai versamenti e alla riscossione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

È stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti sulla stessa materia depositati in Parlamento.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'intervento è coerente con l'obiettivo: semplificazione della legislazione del



Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano allo stato attuale procedure di infrazione da parte della Commissione europea sugli aspetti caratterizzanti il decreto in esame.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Trattandosi di un intervento avente carattere meramente ricognitivo, non sono state utilizzate e/o introdotte nuove definizioni normative che non siano già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi



Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di un testo unico di mero riordino della disciplina in esame, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ma sono presenti abrogazioni espresse elencate nell'articolo 239. Si tratta di disposizioni il cui contenuto è ripreso nel corpus del testo unico o che non sono state trasfuse nel testo unico, avendo esaurito la loro portata applicativa, o perché superate dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Inoltre, per esigenza di chiarezza, nell'articolo 238 vengono elencate le disposizioni che restano abrogate alla data di entrata in vigore del testo unico.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Per completezza, si fa presente che l'Allegato C al presente testo unico contiene l'elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all'interno del testo unico.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, ad eccezione dell'articolo 1, comma 6, della stessa legge n. 111 del 2023 che prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi/correttivi.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo, in quanto avente carattere ricognitivo, non comporta l'adozione di atti successivi attuativi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Nella predisposizione del decreto legislativo in esame sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, non ritenendosi necessarie specifiche elaborazioni statistiche, anche in considerazione del carattere compilativo del presente testo unico. Pertanto, non è stato necessario commissionare all'ISTAT elaborazioni statistiche ad hoc, trattandosi di un'attività di ricognizione puntuale



delle disposizioni vigenti per il settore dei versamenti e della riscossione alla quale non risultano ascrivibili effetti finanziari.